Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria

Per essere inseriti nella mailing-list dei Professori e Ricercatori del Movimento cliccare su: https://goo.gl/forms/J8FlwVQDnGantax13

Sciopero dei Professori e dei Ricercatori nella sessione autunnale 2016-2017

Convocazione della CRUI per il 5 ottobre- Qualche motivo in più per scioperare.

17/9/ 2017

Cari Colleghi Professori e Ricercatori,

crediamo che abbiate buoni motivi in più per scioperare, oltre quelli già individuati nell'"Appello per la Dignità della Docenza Universitaria" del 28 agosto scorso.

Infatti in data 13 settembre abbiamo ricevuto, insieme a vari altri, una convocazione della CRUI per il giorno 5 ottobre, avente ad oggetto: **Regolamentazione astensione collettiva dei docenti universitari,** per dar "seguito all'invito del Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (nota n. 12175 del 28 agosto 2017), riguardante le prescrizioni al rispetto delle quali è condizionata la legittimità dell'astensione collettiva dei docenti universitari in corso".

La CRUI motiva la sua iniziativa in quanto "La scrivente Conferenza, sentito per le vie brevi il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, costituendo l'organo rappresentativo dei "datori di lavoro" dei docenti universitari (artt. 1 e 2 dello Statuto CRUI) e il Comitato di settore nella contrattazione collettiva del personale tecnico-amministrativo (art. 47, c. 2, D.Lgs. 165/2001), intende avviare immediatamente una fase di consultazione ...".

L'intera lettera di convocazione è trascritta in coda.

Rileviamo che la Commissione di Garanzia in realtà ha invitato le parti sociali, e non la CRUI, che però ha ritenuto di essere lei a dover intervenire, convocando in maniera perentoria.

Di sicuro notiamo una solerzia notevole (a soli 16 giorni dall'intervento della Commissione di Garanzia), che fa il paio con la solerzia con la quale in luglio la CRUI si era già posta il problema di quanto trattenere sullo stipendio a chi sciopera.

Tale convocazione appare NON appropriata per due ordini di motivi

Innanzitutto la convocazione è fatta da parte di una Associazione, la CRUI, che per stessa definizione del suo Statuto (anch'esso trascritto in coda) è una "associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 del Codice civile"

Ciò, detto in parole povere, significa che la CRUI si è data (legittimamente, sia ben inteso) regole interne che però non sono state sottoposte a nessun vaglio esterno, sono regole per i suoi Soci.

Pertanto stupisce molto che la CRUI, in virtù di regole che si è data autonomamente, si erga a "datore di lavoro" dei Docenti Universitari e convochi perentoriamente una riunione in virtù di tale "autoproclamazione".

Né potrà farci cambiare idea quanto già ci aspettiamo che ci verrà detto (si legge fra le righe della convocazione), del tipo "il MIUR ci ha autorizzati a dichiararci tali" o , peggio, "il MIUR ci ha pregati di farlo" o, peggio ancora, "il MIUR ci ha chiesto di farlo". Significherà che il problema salirà di livello: il MIUR avrebbe autorizzato o addirittura richiesto di operare a una "associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 del Codice civile"!

Ancora la CRUI cita, a sostegno della sua convocazione, l'"art. 47, c. 2, D.Lgs. 165/2001" valido per il personale contrattualizzato, e noi non lo siamo.

Non sappiamo se i singoli Rettori siano stati consultati dalla CRUI prima di procedere in tal modo. Chiedetene notizia ai vostri singoli Rettori. Confidiamo che moltissimi di loro condividano le considerazioni esposte.

In ogni caso, per essere chiari fin da ora, diciamo subito senza giri di parole: nessuno pensi di poter limitare modalità di sciopero già giudicate legittime dalla Commissione di Garanzia!

Ancora, appare NON appropriato il voler discutere a tamburo battente di regolamentazione delle astensioni nel pieno dello svolgimento di uno sciopero in atto, che termina il 31 di ottobre, che ubbidisce a una autoregolamentazione varata di recente, quindi certamente non obsoleta.

In questo momento, infatti, è in vigore per questo sciopero una autoregolamentazione che:

- 1) è stata prospettata dal Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria già dalla proclamazione, il 27 giugno;
- 2) è stata perfezionata dal Movimento stesso in sede di audizione presso la Commissione di Garanzia il 20 luglio;
- è stata dichiarata legittima dalla Commissione di Garanzia II 28 agosto, e con ciò è stato sancito in via definitiva che le modalità fissate dal Movimento sono rispettose del nostro diritto di sciopero e del diritto degli studenti a sostenere gli esami. Possiamo esserne orgogliosi.

Con le nostre modalità di sciopero abbiamo fatto, come suol dirsi, "giurisprudenza".

Riassumendo, è già in applicazione in questo sciopero una autoregolamentazione recente, legittima e rispettosa dei diritti di tutti.

Come Movimento abbiamo riconquistato a Voi tutti il diritto a scioperare in maniera legittima, che tanti davano per perso. Anche di questo possiamo andare orgogliosi.

In conclusione crediamo che abbiate ora qualche motivo in più per scioperare, per far capire che non siete disposti a farvi limitare da nessuno il diritto di sciopero così faticosamente riconquistato, sancito dalla Costituzione, da Voi esercitato in forma pienamente legittima e rispettosa dei diritti dei Vostri studenti!

Cordiali saluti,

Carlo Ferraro

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria

https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home

Per essere inseriti nella mailing-list dei professori e ricercatori del Movimento cliccare su:

https://goo.gl/forms/J8FlwVQDnGantax13



Il Presidente Roma, 13 settembre 2017 Prot. 2051-17/P/rg

All'Associazione italiana docenti universitari (AIDU)

All'AIPAC

All'Associazione Nazionale Docenti Universitari (ANDU)

All'Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato (ARTeD)

Alla CISL-Università

Al Comitato Nazionale Universitario (CNU)

Alla CONFSAL Federazione SNALS/UNIVERSITÀ CISAPUNI (CONFSAL-CISAPUNI-SNALS)

Al Coordinamento Nazionale Professori Associati (CoNPAss)

AI CNRNS

Alla Federazione UGL Università

Alla Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC-CGIL)

Alla RETE29Aprile

Alla Delegazione dei 5444 professori e ricercatori universitari firmatari della lettera del 27 giugno 2017 di proclamazione dello sciopero 28 agosto-31 ottobre 2017 (Proff. Carlo Vincenzo Ferraro, Carmela Cappelli, Carla Cuomo, Paolo D'Achille)

All'Unione Italiana del lavoro Ricerca Università AFAM (UIL RUA) All'Unione Sindacale Professori e Ricercatori Universitari (USPUR)

e, p.c. Alla Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Sen. Valeria Fedeli

Oggetto: Regolamentazione astensione collettiva dei docenti universitari.

Si dà seguito all'invito del Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (nota n. 12175 del 28 agosto 2017), riguardante le prescrizioni al rispetto delle quali è condizionata la legittimità dell'astensione collettiva dei docenti universitari in corso (all. 1). Nella citata nota il Presidente ha auspicato una ripresa del dialogo tra le parti sociali per definire le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale docente delle università.

La scrivente Conferenza, sentito per le vie brevi il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, costituendo l'organo rappresentativo dei "datori di lavoro" dei docenti universitari (artt. 1 e 2 dello Statuto CRUI) e il Comitato di settore nella contrattazione collettiva del personale tecnico-amministrativo (art. 47, c. 2, D.Lgs. 165/2001), intende avviare immediatamente una fase di consultazione con le Organizzazioni sindacali e i Soggetti collettivi ritenuti comunque rappresentativi degli interessi dei docenti universitari. In tal modo si potrà definire un quadro condiviso di regole da applicare in caso di astensione collettiva dei docenti universitari per assicurare l'effettività, nel suo contenuto essenziale, del diritto all'istruzione superiore (art. 1, c. 2, lett. d), L. 146/1990 e s.m.i.). Tali regole saranno poi sottoposte alla valutazione di idoneità (art. 2, c. 4, L. 146/1990) della Commissione di garanzia.

Sino all'integrale definizione di regole condivise in materia di astensione collettiva dei docenti universitari, saranno applicate le prescrizioni individuate dalla Commissione nella seduta del 28 agosto u.s., le quali comunque costituiranno un punto di riferimento per le parti sociali coinvolte nel predetto processo.

Si coglie l'occasione per ricordare che le Università provvederanno agli adempimenti previsti in materia di astensione collettiva nella rilevazione delle adesioni allo sciopero e nella misura delle trattenute correlate con le giornate di sciopero, effettuate ai sensi dell'art. 5 L. 146/1990 e della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica (n. 44721 del 1° agosto 2017), già trasmessa alle università italiane dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tanto premesso, le rappresentanze dei soggetti elencati in indirizzo sono convocate per la riunione che si terrà il 5 ottobre 2017 alle ore 11.00, presso la Sala Affreschi della CRUI, p.zza Rondanini 48, Roma. Alla riunione è altresì invitata a partecipare una rappresentanza del Ministero.

Distinti saluti.

Gaetano Manfredi



Statuto della CRUI

Art. 1] Costituzione e natura dell'associazione:

- 1. La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, di seguito indicata in forma abbreviata CRUI, è costituita ed opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile.
- 2. Sono soci della CRUI, secondo le disposizioni del successivo articolo 3, le Università statali e non statali riconosciute, nonché gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti, unitariamente indicati da qui in avanti come istituzioni universitarie.
- 3. Ai fini e per gli adempimenti associativi le istituzioni universitarie associate nella CRUI sono rappresentate dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti.
- 4. La sede della CRUI è in Roma, Piazza Rondanini n. 48

Art. 2] Scopi dell'associazione:

- 1. La CRUI non persegue scopi di lucro.
- 2. Sono finalità della CRUI:
- rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani;
- contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l'alta formazione e la ricerca e all'allargamento delle collaborazioni con tutte le parti del mondo nei settori di competenza delle università;
- elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte ed osservazioni in materia di alta formazione e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza delle università;
- ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte le questioni di interesse comune;
- promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema

universitario italiano.

3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la CRUI, su conforme delibera dell'Assemblea generale, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l'attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni.

La partecipazione ad enti, organismi e società è consentita a condizione che detti enti, organismi e società perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi sociali della CRUI.

4. La CRUI elabora e diffonde annualmente una Relazione sullo stato delle Università italiane secondo modalità definite dall'Assemblea generale

Art. 3] Composizione dell'associazione:

1. Possono essere soci della CRUI le Università statali e non statali riconosciute e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti.

I soci della CRUI sono distinti in ordinari e aggregati.

- 2. Sono soci ordinari:
- A) le Università e gli Istituti di istruzione universitaria i cui Rettori, o figure responsabili equivalenti, alla data del 31 marzo 2006, risultavano membri ordinari della CRUI nella configurazione prevista dallo Statuto allora in vigore e che, secondo le regole dei rispettivi Statuti, abbiano deliberato l'adesione alla CRUI nella nuova configurazione quale risulta dal presente Statuto;
- B) le istituzioni universitarie, già membri aggregati secondo lo statuto in vigore alla data del 31 marzo 2006, in possesso dei seguenti requisiti:
- a. dispongano di strutture adeguate al perseguimento delle finalità didattiche e di ricerca scientifica proprie delle Università;
- b. abbiano svolto con proprio personale per almeno cinque anni attività scientifica documentata nelle aree in cui svolgono attività didattica;
- c. siano state sottoposte a valutazione positiva da parte degli Organismi nazionali a ciò deputati;
- d. offrano garanzie di continuità delle attività didattiche e di ricerca per disponibilità e impegno di risorse;
- e. godano di autonomia statutaria;
- f. prevedano, nei rispettivi statuti, che la carica di Rettore, o figura equivalente, possa essere ricoperta esclusivamente da un professore ordinario, appartenente di norma alla stessa istituzione universitaria, eletto o designato, anche in una rosa di nominativi, da un organo di governo della medesima istituzione;
- g. ammettano studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del DM 22 ottobre 2004 n. 270; h. siano autorizzate a rilasciare, in più di un'area disciplinare, titoli universitari per tutti i livelli previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i dottorati di ricerca;
- i. dispongano, in forma stabile, di proprio personale docente in numero e con qualificazione scientifica adeguata a svolgere sia attività di ricerca sia attività didattica nelle aree disciplinari di rispettivo interesse, nel rispetto, per quanto riguarda la loro offerta formativa, dei requisiti minimi al riguardo previsti dalle normative in vigore.
- 3. Sono soci aggregati le istituzioni universitarie, riconosciute a norma di legge, che abbiano fatto domanda di adesione alla CRUI, purché i rispettivi Statuti prevedano tra le loro finalità lo svolgimento di attività di ricerca nelle aree nelle quali svolgono attività didattica; documentino lo svolgimento di attività scientifica per almeno un biennio realizzata con proprio personale; dispongano di personale docente stabile ed in numero sufficiente rispetto alle attività in corso, dispongano di risorse e di strutture adeguate; possiedano i requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, lettera B, punti e, f, g, h e dichiarino di volersi uniformare a quelli di cui allo stesso articolo, medesimo comma, lettera B, punti a, b, c, d, i.
- 4. In parziale deroga a quanto stabilito dall'art. 3, secondo comma, lettera B, punto h, possono chiedere la qualifica di socio aggregato le istituzioni universitarie riconosciute che conferiscano il

solo titolo di dottorato di ricerca o quest'ultimo unitamente alla laurea magistrale, purché si uniformino a quanto stabilito dal comma precedente.

- 5. La qualifica di socio aggregato è temporanea e dura tre anni. Al termine del triennio si procede alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, lettera B. Nel caso di esito negativo, la qualifica di socio aggregato può essere mantenuta a domanda per un altro biennio, al termine del quale, nel caso di una nuova verifica negativa, si decade dalla qualifica di socio della CRUI, senza che questo dia diritto ad alcun rimborso delle quote versate.
- 6. I soci aggregati hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, fatta eccezione per l'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali e per la partecipazione alle votazioni di modifica dello Statuto e di verifica dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Art. 4] Organi:

- 1. Sono organi della CRUI:
- l'Assemblea generale;
- il Presidente;
- la Giunta;
- i Vice-Presidenti;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei Revisori.
- 2. Per le sue esigenze funzionali e operative la CRUI si avvale dell'opera di un Direttore.
- 3. Le cariche possono essere conferite solo a rappresentanti di soci ordinari della CRUI, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
- 4. Le cariche hanno durata triennale e non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. Una successiva rielezione potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
- 5. L'aver ricoperto una carica, per uno o più mandati, non determina interdizione ad accedere ad altra carica per il periodo immediatamente successivo.
- 6. Le disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 che precedono non si applicano al Direttore e ai componenti del Collegio dei Revisori.
- 7. Il rappresentante di un socio ordinario o aggregato che, per qualunque ragione, cessi dall'ufficio ricoperto nell'istituzione universitaria di appartenenza, automaticamente decade dalle cariche eventualmente ricoperte nella CRUI.
- 8. Le elezioni alle cariche di Presidente, di Vice Presidente e di componente della Giunta si svolgono a scrutinio segreto e si tengono, di norma, nel mese di giugno, e comunque entro quello di settembre, con immediata entrata in funzione dei nuovi eletti.

Art. 5] Assemblea Generale:

- 1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci, ordinari ed aggregati, della CRUI, rappresentati dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti.
- 2. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata. La convocazione, redatta in forma scritta, deve contenere, oltre alla data, l'ora, il giorno ed il luogo della riunione e l'indicazione analitica degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche tre giorni prima della data fissata.
- 3. L'Assemblea generale è convocata, di norma, una volta al mese e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea generale deve essere altresì convocata dal Presidente quando lo richiedano per iscritto almeno tre componenti della Giunta o, con richiesta scritta, almeno cinque rettori. Nel caso in cui il Presidente non ottemperi alla richiesta, trascorsi dieci giorni non festivi, l'Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle forme di cui al precedente punto 2, da almeno cinque componenti della Giunta.
- 4. L'Assemblea generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta] dei soci e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ovvero dei rappresentanti dei soci

ordinari, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

- 5. I Rettori possono farsi rappresentare in Assemblea dal Pro-Rettore, o da un docente dell'Ateneo, munito di apposita delega scritta. Non è consentito farsi rappresentare dal Rettore di altra Università anche se quest'ultima è socio della CRUI.
- 6. Per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ogni partecipante ha diritto ad un voto.
- 7. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede per scrutinio segreto se ne fanno richiesta almeno cinque dei presenti.

Art. 6] Competenze dell'Assemblea Generale:

- 1. Spetta all'Assemblea generale:
- deliberare sui programmi e gli indirizzi dell'Associazione, nonché sui pareri che questa deve o intende fornire;
- approvare il bilancio di esercizio e quello di previsione elaborati dal Segretario generale e presentati dal Presidente;
- deliberare: su interventi e iniziative che impegnino la responsabilità dell'Associazione, ivi comprese l'eventuale trasferimento della sede, l'attivazione di sedi ed uffici distaccati; la promozione e la partecipazione in enti, organismi e società; la definizione di accordi, intese e convenzioni, verificando, unitamente alla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili, la congruità delle suddette iniziative con le finalità e la natura dell'Associazione;
- deliberare sull'accettazione di donazioni, finanziamenti e lasciti;
- deliberare su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Presidente. Nelle ipotesi di cui al presente punto 1, l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti al voto.
- 2. Spetta altresì all'Assemblea generale:
- eleggere il Presidente e la Giunta;
- verificare e convalidare il possesso dei requisiti per l'ammissione a socio aggregato e per l'eventuale passaggio da socio aggregato a socio ordinario, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3, 4, e 5;
- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare l'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del fondo comune secondo la previsione dell'art. 37 del Codice civile. Nelle ipotesi di cui al presente punto 2, l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della

maggioranza assoluta dei rappresentanti dei soci ordinari aventi diritto al voto.

- 3. L'Assemblea generale per l'elezione del Presidente e della Giunta è convocata e presieduta dal Decano. La qualifica di Decano spetta al componente dell'Assemblea in possesso della maggiore anzianità nella carica di rettore, a parità, con la maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario. In caso di perdurante parità, vale l'anzianità anagrafica.
- 4. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, il Decano convoca l'Assemblea generale per il rinnovo della carica, secondo quanto stabilito al successivo art. 7, entro quindici giorni dalla data della cessazione del Presidente, e fissa la data delle votazioni non oltre il trentesimo giorno dalla data della convocazione.

Art. 7] Presidente:

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale nella composizione dei soli rappresentanti dei soci ordinari.
- 2. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei soci ordinari: nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione anche alla terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. Di norma, le votazioni per l'elezione del Presidente si tengono tutte nella stessa giornata.
- 3. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale e della Giunta;
- b) ha la rappresentanza legale della CRUI;
- c) rappresenta eventualmente in giudizio la CRUI, ed a tal fine può nominare difensori, rilasciando ampia procura nelle forme richieste dalla legge, anche per resistere o promuovere giudizi o procedure esecutive e svolgere nelle sedi giudiziarie più opportune tutte le attività, utili o necessarie alla tutela dei diritti della CRUI; può nominare procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti. Le decisioni di cui alla presente lettera sono portate alla ratifica della Giunta e successivamente alla conoscenza dell'Assemblea generale;
- d) sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale e della Giunta;
- e) nomina il Segretario generale secondo quanto è previsto dal successivo art. 10;
- f) propone alla Giunta la nomina del Direttore;
- g) svolge la Relazione annuale sullo stato delle Università italiane di cui all'articolo 2, comma 4, avendone condiviso i contenuti con la Giunta;
- h) presenta una relazione annuale sull'attività e sulla gestione della CRUI, in occasione della presentazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio alla Giunta all'Assemblea generale. Per la parte di competenza detta relazione è controfirmata dal Segretario generale.
- 4. Il Presidente sottoscrive gli atti che comportino impegni di spesa nei limiti concordati con la Giunta. Oltre tale limite, ed in ogni caso per gli atti che istaurano rapporti di lavoro e di collaborazione, anche a tempo determinato, è richiesta l'approvazione della Giunta.
- 5. Gli atti del Presidente che comportano impegni di spesa sono controfirmati dal Segretario generale che in tal modo ne attesta la regolarità per l'esecuzione.

Art. 8] Vice-Presidenti:

- 1. I Vice-Presidenti, in numero di due, coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni, eventualmente assumendo compiti da lui delegati. Essi sono eletti, con procedure successive, dalla Giunta tra i suoi componenti. Ciascun elettore esprime una sola preferenza. Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nella carica di rettore; a parità, più anziano nel ruolo dei professori ordinari. Nel caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.
- 2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente anziano, cioè da quello dei due Vice-Presidenti che possegga la maggiore anzianità nella carica di rettore; a parità, che sia più anziano nel ruolo dei professori ordinari. Nel caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.
- 3. Ove necessario o richiesto, la situazione di assenza o di impedimento del Presidente è attestata dal Segretario Generale.

Art. 9] Giunta:

- 1. La Giunta è composta dal Presidente e da altri dieci componenti, rappresentanti di soci ordinari, eletti tra questi ultimi dall'Assemblea generale nella composizione dei soli soci ordinari. Dei dieci componenti, almeno uno deve essere nominato in rappresentanza delle Università non statali. Ciascuno dei votanti esprime tre preferenze; a parità di voti risultano eletti i più anziani nella carica di rettore; a parità, i più anziani nel ruolo dei professori ordinari. Nel caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.
- 2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.
- 3. La Giunta delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto espressamente attribuito dal presente Statuto al Presidente o all'Assemblea generale. I componenti della Giunta possono assumere compiti specifici definiti dal Presidente o deliberati dalla Giunta stessa.
- 4. La cessazione anticipata dalla carica di Rettore di uno dei componenti, secondo l'art. 4, comma 7, comporta automaticamente la decadenza dalla Giunta. In tale ultimo caso, l'Assemblea provvede ad una elezione suppletiva. L'eletto rimane in carica fino al termine del mandato della Giunta ed il

periodo, se inferiore a due anni, non viene computato in relazione ai limiti per l'eventuale rieleggibilità stabiliti dall'articolo 4, quarto comma.

5. La Giunta può avvalersi, sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario generale, della collaborazione di Rettori esperti in specifiche materie sia per lo svolgimento di incarichi temporanei di interesse dell'Associazione, sia per la predisposizione di documenti da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 10] Segretario Generale:

- 1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta. Coadiuva il Presidente nell'istruire le questioni da portare all'esame della Giunta e dell'Assemblea generale e nel sovrintendere all'esecuzione delle relative deliberazioni.
- 2. Il Segretario Generale esercita la vigilanza sulla gestione delle attività amministrative e contabili dell'Associazione, riferendone periodicamente al Presidente; predispone, con il supporto del Direttore, il budget economico-finanziario e il bilancio di esercizio; predispone inoltre i documenti e le scritture contabili delle quali il Regolamento amministrativo preveda l'approvazione da parte dell'Assemblea generale, sottoponendoli all'approvazione della Giunta; controfirma, per l'attestazione di regolarità ai fini dell'esecuzione, gli atti del Presidente che comportano impegni di spesa; controfirma la relazione di cui all'art. 7, terzo comma, lettera h; è responsabile della predisposizione dei verbali delle sedute della Giunta e dell'Assemblea generale, controfirmati dal Presidente.

Art. 11] Direttore:

- 1. Il Direttore, scelto tra persone di adeguata competenza e qualificazione in relazione alle esigenze e alle attività della CRUI, è nominato su proposta del Presidente, con delibera della Giunta. La durata del mandato, di norma triennale, rinnovabile, è stabilita all'atto della nomina.
- 2. Il Direttore ha i compiti esecutivi ed inerenti il funzionamento e il coordinamento degli uffici individuati nell'atto di nomina o con successive delibere della Giunta su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale.
- 3. Il Direttore esercita compiti diretti di vigilanza sull'attività del personale in servizio, impartendo le opportune disposizioni per garantirne efficienza e funzionalità nel rispetto delle competenze professionali di ciascuno. A tal fine il Direttore propone al Presidente e al Segretario generale la destinazione dei singoli funzionari agli uffici, nonché l'eventuale ricorso a professionalità esterne secondo quanto previsto nel Regolamento amministrativo.
- 5. La Giunta può delegare al Direttore, su proposta del Presidente e del Segretario generale, funzioni esecutive relativamente alla liquidazione di pagamenti.

Art. 12] Collegio dei Revisori:

- 1. Il Collegio dei Revisori è nominato dalla Giunta a maggioranza dei presenti.
- 2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'albo dei revisori contabili. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
- 3. La Giunta nomina Presidente del Collegio dei Revisori uno dei componenti effettivi del Collegio stesso.
- 4. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi; effettua verifiche di cassa; riferisce al Presidente ed al Segretario generale su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell'attività di controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi; su richiesta del Presidente esprime pareri su questioni di carattere economico-contabile.

Art. 13] Finanziamento, patrimonio e proventi:

1. Tutti gli associati, ordinari e aggregati, provvedono al finanziamento della CRUI versando il

contributo associativo stabilito annualmente dall'Assemblea generale.

- 2. Il fondo comune dell'Associazione è costituito, ai sensi dell'art. 37 del Codice civile: dai contributi degli associati; - dai beni dell'Associazione, acquisiti utilizzando il fondo comune, ovvero in seguito a donazioni o finanziamenti; - da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.
- 3. All'attività dell'Associazione si provvede mediante utilizzo: delle quote associative annuali; dei redditi dei beni patrimoniali; - delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e associazioni.
- 4. La CRUI, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, può essere destinataria di donazioni, legati e lasciti in genere, sovvenzioni da enti e da privati, purché accettati con delibera favorevole dell'Assemblea generale.
- 5. Nessun socio può vantare alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione. In particolare si applicano alla CRUI le previsioni di cui all'art. 37 del Codice civile.

Art. 14] Esercizio sociale:

- 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Segretario generale predispone con la collaborazione del Direttore e sottopone all'approvazione della Giunta e, successivamente, a quella dell'Assemblea Generale il bilancio di esercizio. Il bilancio è redatto secondo le disposizioni in vigore al momento della redazione.
- 2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Segretario generale, con la collaborazione del Direttore, predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della Giunta e dell'Assemblea Generale.

Art. 15] Norme transitorie:

- 1. Il presente Statuto entra in vigore quando almeno la metà più una delle istituzioni universitarie di cui all'art. 3, secondo comma, lett. A), abbia deliberato l'adesione alla CRUI secondo le nuove norme statutarie.
- 2. Al Presidente e ai componenti del Comitato di Presidenza eletti ai sensi del precedente Statuto, e in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, si applicano le norme previste da quest'ultimo con riguardo al Presidente stesso e ai componenti della Giunta, fatta eccezione per la durata del mandato, che rimane nel loro caso biennale.

Statuto della Conferenza dei Rettori delle Università italiane

CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane

Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma - segreteria@crui.it - segreteria.crui@pec.it Tel. +39 06 684411 Fax: +39 06 68441399